

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma del 9 agosto 2002,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Mastrandrea Dr. Gerardo, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 - APPELLO DELL'U.S. GLADIATOR AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 ALL'ALLENATORE TROIANO VINCENZO E DELL'AMMONIZIONE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 213 del 7.6.2002)

La C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2, C.G.S., per mancato invio delle motivazioni dopo il preannuncio dei reclamo, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Gladiator di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. CAROLEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOCERA/RENDE CENTRO STORICO DEL 28.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Carolei di Carolei (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'U.S. MASSESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIACOMO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 46 del 27.6.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Massese 1919 di Massa Carrara ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LEGA NAZIONALE DILETTANTI SEGUITO VERTENZA CON L'ALLENATORE FAUSTINO JARBAS (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 8 del 18.5.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla S.S. Nuova Avezzano di Avezzano (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CAPPELLETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 14.2.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal Sig. Cappelletti Stefano ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL' A.S. JUVENTINA F.C.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALDAROLA/JUVENTINA DEL 21.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 53/bis del 2.7.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 4 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Juventina F.C.C. di Montegranaro (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

7 – APPELLO DEL SIG. VARETTO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE SINO AL 30.6.2003 A SEGUITO DELLA GARA ST. PIERRE/GASSINO DEL 9.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Varetto Mario e dispone incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE MEDICI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 81 del 23.5.2002)

La Commissione sospende il giudizio e dispone l'invio degli atti all'Ufficio Indagini affinché svolga i necessari accertamenti circa l'autenticità della dichiarazione resa dall'arbitro in data 27 giugno 2002.

9 – APPELLO DEL PRESIDENTE DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 E ART. 4 COMMA 2 E 3 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE; DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la lega Nazionale Professionisti– Com. Uff. n. 5 del 16.7.2002)

La C.A.F., rinvia a nuovo ruolo, su richiesta di parte, l’appello come innanzi proposto dal Presidente dell’A.S. Roma e dell’A.S. Roma.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 10 agosto 2002

IL SEGRETARIO
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro